

11/11/2024

Cerca
RICERCA AV.

Del correttivo della riforma del processo civile e di alcune sue discutibili scelte

Il contributo mette in evidenza come il decreto correttivo (d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164) pubblicato in Gazzetta Ufficiale elimini alcuni difetti di coordinamento emersi dopo la riforma introdotta con il d.lgs. n. 149/2022, e ne approfitti anche per apportare altre modifiche (non tutte migliorative) alle disposizioni del codice di procedura, sebbene rinunci a raccogliere le sollecitazioni della Consulta sull'art. 171-bis.

di Antonio Carratta - Ordinario di diritto processuale civile Università Roma Tre



A due anni dalla riforma Cartabia sul processo civile, introdotta con il d.lgs. 149/2022, approda in *Gazzetta Ufficiale* il decreto legislativo correttivo. Dalla Relazione illustrativa si ricava che il proposito del Governo è abbastanza limitato, prefiggendosi esso «di **risolvere le difficoltà applicative e i contrasti interpretativi sorti nella fase di prima attuazione delle recenti riforme del processo civile**». Per questa ragione – sempre stando alla Relazione - «in questa fase si è ritenuto opportuno limitarsi ad apportare le correzioni o integrazioni necessarie per garantire la piena efficacia della riforma, della quale viene confermato l'impianto, riservando ad un secondo momento **una più compiuta valutazione sul merito delle scelte effettuate**».

In effetti, le nuove modifiche, pur coinvolgendo numerosi articoli del codice di procedura civile, non hanno l'ambizione delle «modifiche di sistema», ma si limitano a completare la riforma del 2022 o ad apportare alcune correzioni ad essa sfuggite. Ciò non toglie che alcune di esse siano sicuramente apprezzabili.

Anzitutto, merita approvazione il completamento della disciplina relativa alla digitalizzazione del processo e all'obbligo di deposito telematico degli atti e dei provvedimenti. Ciò che ha comportato, da un lato, un nuovo intervento sulla disciplina delle comunicazioni (**art. 136**) e delle notificazioni a mezzo p.e.c. (**art. 149-bis**) e, dall'altro lato, l'eliminazione di adempimenti ormai superati dall'introduzione della digitalizzazione degli atti processuali.

Identico discorso vale per le modifiche sul **rito semplificato**, dal momento che ne chiariscono l'ambito applicativo, esplicitano la presenza del giudice istruttore davanti al tribunale collegiale, puntualizzano che ogni parte può avanzare in udienza anche domande nuove in conseguenza delle difese della controparte e, infine, subordinano a giustificati motivi la concessione dei termini ulteriori per lo scambio di memorie scritte dopo l'udienza.

Anche con riferimento alle **impugnazioni**, senz'altro opportuno appare l'intervento sull'**art. 342**. Il correttivo, infatti, fuga qualsiasi dubbio ed esplicita che i canoni di «**chiarezza, sinteticità e specificità**» dell'**atto d'appello** non sono requisiti di ammissibilità e dunque che il loro vizio non può comportare l'inammissibilità dell'appello proposto.

Del pari opportuno l'intervento sul **procedimento accelerato nel ricorso per cassazione, previsto dall'art. 380-bis**, dal quale viene eliminato l'obbligo, irragionevolmente previsto in precedenza, di rilascio di una nuova procura al difensore per avanzare richiesta di decisione del ricorso, in caso di proposta del relatore di rigetto dello stesso perché inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato.

Risponde, invece, all'obiettivo di agevolare il recupero di crediti da parte di imprese e professionisti la modifica del 2° comma dell'art. 634, relativo alla **prova scritta nel procedimento per decreto ingiuntivo per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro**, nonché per le **prestazioni di servizi fatte da imprenditori** che esercitano un'attività commerciale e da **lavoratori autonomi**. In esso ora si prevede che costituiscono prova scritta idonea per emettere un decreto ingiuntivo anche le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio (SDI), istituito dal MEF e gestito dall'Agenzia delle entrate.

Più discutibili, invece, le scelte fatte dal Governo nel correttivo sia con riferimento alla **reclamabilità dei provvedimenti «indifferibili» di cui all'art. 473-bis.15** nell'ambito del **nuovo processo in materia di persone, minorenni e famiglie**, sia con riferimento alla disciplina delle **verifiche preliminari del rito ordinario di cognizione di cui all'art. 171-bis**.

Nel primo caso il correttivo ha previsto che anche l'ordinanza che conferma, modifica o revoca i provvedimenti «indifferibili» dell'art. 473-bis sia reclamabile alla corte d'appello, ma non subito e autonomamente, bensì solo «unitamente» all'ordinanza sui provvedimenti «temporanei e urgenti» di cui all'art. 473-bis.22. La soluzione non sembra pienamente in linea con il dettato costituzionale, sia perché, stante la natura cautelare dei provvedimenti «indifferibili» (*U. Cass. n. 11688/2024*), il loro regime

provvedimenti inammissibili (v. Cass. n. 11000/2024), il loro regime di reclamabilità dovrebbe essere identico a tutti gli altri cautelari, sia perché essi vanno ad incidere su situazioni giuridiche particolarmente sensibili (ad es., riguardanti i minori).

Nel secondo caso, invece, il correttivo interviene sull'art. 171-*bis* con tre importanti modifiche: a) inserisce fra le verifiche preliminari anche il **rilievo officioso dell'incompetenza** per materia, per valore e per territorio inderogabile ex art. 38 e la possibile **conversione del rito da ordinario in semplificato**; b) introduce una **seconda verifica preliminare**, quando il giudice abbia adottato provvedimenti di sanatoria del vizio processuale e lo spostamento della prima udienza; c) stabilisce espressamente che **i termini per lo scambio delle memorie integrative, di cui all'art. 171-ter, decorrono dal decreto pronunciato** (necessariamente) dal giudice all'esito delle verifiche.

Ora, non v'è dubbio che la rimodulazione della fase preparatoria del rito ordinario ha costituito una delle novità più rilevanti della riforma del 2022. Tuttavia, come noto, fin dalla sua introduzione ha suscitato molte perplessità e per diversi profili proprio l'**art. 171-bis**. Non è un caso, del resto, che su di esso sia intervenuta anche una pronuncia interpretativa di rigetto dei giudici di **Palazzo della Consulta (sent. 96/2024)**, della quale, tuttavia, il Governo non sembra abbia voluto tener conto nella stesura del correttivo. Non è chiaro, infatti, come le modifiche apportate dal correttivo all'art. 171-*bis* si coordinino con le alternative che la Consulta ha indicato, nella sua interpretativa di rigetto, per superare il contrasto dello stesso art. 171-*bis* con il principio del contraddittorio, vale a dire o la possibilità che il giudice – prima di pronunciare il decreto - fissi d'ufficio o su richiesta di parte un'udienza anticipata oppure, ove ciò non accadesse, con la necessità di attribuire al decreto sulle verifiche preliminari efficacia meramente provvisoria fino all'udienza di prima comparizione di cui all'art. 183.

In conclusione, certamente il **correttivo elimina alcuni difetti di coordinamento emersi dopo la riforma del 2022** e compie **ulteriori modifiche alle disposizioni del codice**, anche se non sempre – come abbiamo visto - migliorative. Al contempo, tuttavia, **esso lascia irrisolti i molti dubbi** che erano stati già sollevati rispetto alla **scelta «di sistema»**, fatta per il rito ordinario nell'art. 171-*bis*, di anticipare rispetto alla prima udienza in contraddittorio con le parti le **verifiche «solitarie» del giudice** su eventuali vizi processuali. **Dubbi aggravati dall'intervento dei giudici costituzionali di qualche mese fa (sent. 96/2024)**, i quali pure avevano auspicato che il correttivo rivedesse e correggesse quella scelta. Come s'è visto, inutilmente purtroppo.